

## **Con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni arancioni, tra cui attualmente il Veneto:**

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per lavoro, necessità, salute, svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- b) è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e ai disabili. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per una distanza fino a 30 km, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. **PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO COME ATTIVITÀ PREVALENTE UNA DI QUELLE IDENTIFICATE DAI CODICI ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA) E 47.25 (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE) L'ASPORTO È INVECE CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE FINO ALLE ORE 18:00.**